

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 155/10^a

4^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 26653 del 20.06.16

Classificazione... 01.15.01.....

Deliberazione n. 237 della seduta del 29-06-2016.

Oggetto: disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35".

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma)

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **Il Dirigente Generale**
Dott. Ing. Domenico Pallaria

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il dirigente di Settore

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione
Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio
(timbro e firma)

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 35, "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale"

CONDIDERATO:

- che con nota prot. n. 46968 del 15.02.2016, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione ai rilievi formulati sulla L.R. 35/2015, il Presidente della Giunta regionale si è impegnato alla abrogazione della lettera d) del comma 3 dell'articolo 21, nonché al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 23, della legge regionale in questione;
- che il documento "DDL 88/2015 – Testo emendato dalla IV Commissione - Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)" forniva alcune raccomandazioni per prudenza finanziaria, non accolte in sede di trattazione presso la competente II Commissione consiliare e presso l'Aula consiliare;
- che il testo di legge, anche per via dell'accelerato iter che ha seguito la sua trattazione nelle Commissioni competenti e in Aula consiliare, nonché dei significativi emendamenti migliorativi di cui è stata oggetto, con particolare riferimento all'articolo 13, necessita della correzione di alcuni errori materiali.

PREMESSO:

- che, in considerazione di quanto sopra, il Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità ha redatto un disegno di legge trasmettendolo all'Ufficio Legislativo per il parere di competenza;
- che l'ufficio legislativo ha prodotto l'allegato parere favorevole, evidenziando "la necessità di inserire nel testo normativo uno specifico articolo che indichi, ove necessario, la copertura finanziaria, ovvero che, nel caso di invarianza di spesa, espliciti che dalla legge in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale".

RITENUTO di integrare il disegno di legge con specifici articoli relativi alla copertura finanziaria.

VISTI:

- il disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- le relazioni illustrativa e tecnico finanziaria di cui all'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria.

VISTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7.

PRESO ATTO che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA dell'assessore alle infrastrutture, prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- Di approvare l'allegato disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35".

2.- Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale.

3.- Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30 GIU. 2016 al Dipartimento/i interessato/i e al Consiglio Regionale.

L'impiegato addetto



REGIONE CALABRIA

DDL - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2015, N. 35

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 - Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.

1. La legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), è così modificata:

- a) è abrogata la lettera d) del comma 3 dell'articolo 21;
- b) al comma 4 dell'articolo 23 è abrogato il secondo periodo;
- c) alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 21, le parole "0,50 per cento" sono sostituite dalle parole "0,60 per cento";
- d) al comma 4 dell'articolo 11 le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "16 per cento";
- e) al comma 26 dell'articolo 13 le parole "80 per cento" sono sostituite dalle parole "64 per cento";
- f) al comma 8 dell'articolo 23 la parola "adotta" è sostituita dalle parole "può adottare";
- g) al comma 2 dell'articolo 6 le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 3";
- h) al comma 5 dell'articolo 7 la parola "aggiornate" è sostituita dalla parola "aggiornati";
- i) alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 7 la parola "organî" è sostituita dalla parola "orfani";
- j) al comma 2 dell'articolo 8 le parole "sua volta" sono sostituite dalle parole "loro volta";
- k) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 sono eliminate le parole "del secondo periodo";
- l) alla lettera g) del comma 9 dell'articolo 13 le parole "comma 21" sono sostituite dalle parole "comma 22";
- m) il comma 13 dell'articolo 18 è abrogato;
- n) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 20 sono eliminate le parole "30 per";
- o) il quinto e ultimo comma dell'articolo 20, numerato come comma 4, assume la numerazione di comma 5;
- p) al comma 3 dell'articolo 21 la parola "finanziare" è sostituita dalla parola "finanziarie".

Art. 2. Norma finanziaria

1. All'onere della Regione derivante dall'attuazione dell'articolo 1, lettera c), quantificato per l'esercizio in corso in euro 138.500,00, si provvede con le risorse disponibili al Programma 10.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016.
2. Per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3. Clausola di invarianza

1. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 2, dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

DDL - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2015, N. 35
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al comma 1 dell'articolo 1 sono disposte modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 - Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.

Modifiche alle norme finanziarie

La lettera a) abroga la tassa prevista, ottemperando alle richieste del Ministero degli Affari Regionali, formulate in sede di esame della norma, e per le quali questa Amministrazione si è impegnata (nota prot. n. 46968 del 15.02.2016).

La lettera b) abroga la norma transitoria associata.

La lettera c) eleva l'aliquota delle spese di funzionamento, dallo 0,50% allo 0,60%, in conformità ai suggerimenti contenuti nel *Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*¹, sottoposto già all'attenzione della II Commissione consiliare durante l'iter di approvazione della L.R. n. 35/2015.

Le lettere d) ed e) ridefiniscono le aliquote in cui si ripartiscono le spese di funzionamento (la cui somma, per errore materiale, a seguito degli emendamenti alla legge, era superiore al 100%):

- 64% all'Agenzia;
- 20% all'Autorità Regionale dei Trasporti (ART-CAL);
- 16% all'Osservatorio.

Altre modifiche

La lettera f) modifica il comma 8 dell'articolo 23 che prevede che: "la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta una fascia unitaria che preveda un corrispettivo unico per i servizi extraurbani e uno per i servizi urbani".

La disposizione è stata più correttamente precisata nei termini di *possibilità*, che potrà essere valutata in ragione dell'impatto, degli obblighi derivanti dai contratti già stipulati, nonché del previsto parere della commissione consiliare.

Rettifiche di errori materiali

Per le lettere da g) a p), trattasi di modifiche di errori materiali che non necessitano di spiegazioni, ad eccezione della abrogazione di cui alla lettera m). In tale ultimo caso è opportuno precisare che tale abrogazione evita che una analoga disposizione sia contenuta ripetuta nel testo della norma. Ciò deriva dal fatto che gli emendamenti al testo legislativo hanno introdotto alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 16 disposizioni analoghe a quelle di cui si propone l'abrogazione.

L'articolo 2 è la norma finanziaria conseguente al maggiore onere derivante dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1. L'articolo 3 prevede che dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.



¹ Con tale dicitura si intende il documento "DDL 88/2015 - Testo emendato dalla IV Commissione - *Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*".

DDL - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2015, n. 35
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Nelle analisi finanziarie si assume quale elemento di partenza il documento "DDL 88/2015 - Testo emendato dalla IV Commissione - Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)", nel seguito "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria", dal momento che il citato DDL 88/2015 è stato poi approvato dall'Aula del Consiglio regionale, e pubblicato come Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, senza modifiche che hanno alterato la validità della analisi economico finanziaria effettuata sulla versione emendata dalla IV Commissione.

Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, abrogano le norme che individuano una entrata associata ad una tassa (inclusa la norma transitoria associata). Il citato *Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria* prudenzialmente non quantificava alcuna entrata associata alla tassa, e pertanto l'analisi in esso formulata resta comunque valida.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 eleva l'aliquota delle spese di funzionamento, dallo 0,50% allo 0,60%, in conformità ai suggerimenti contenuti nel *Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*, sottoposto già all'attenzione della II Commissione consiliare durante l'iter di approvazione della L.R. n. 35/2015.

Le spese di funzionamento quantificate nel *Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria* (alla aliquota di legge dello 0,50%) erano comprese entro una forchetta fra euro 1.280.179,79 e euro 1.384.983,65. Il conseguente incremento dell'aliquota da 0,50% a 0,60%, comporta un maggiore onere in misura di 1/5, compreso entro la forchetta fra euro 256.035,96 e euro 276.996,73. Prudenzialmente si deve tenere conto del valore più alto a regime (euro 276.996,73), mentre per l'anno corrente tale previsione può essere riportata al 50% (euro 138.498,37) in considerazione dei mesi residui dell'anno solare, che trova copertura sulla U.P.B. U002.003.001.005. Si evidenzia, inoltre, che è in corso di approvazione un disegno di legge di variazione al bilancio di previsione finanziario per l'esercizio in corso, mediante il quale si provvede a dare esecuzione alle disposizioni transitorie della legge regionale n. 35/2015 in ordine alle risorse finanziarie da assicurare per il funzionamento dell'Autorità regionale dei trasporti, dell'Agenzia e dell'Osservatorio.

Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 ridefiniscono le aliquote in cui si ripartiscono le spese di funzionamento:

- 64% all'Agenzia, tenuto conto che nella relazione finanziaria era stata considerata una aliquota del 60%, e che in conformità ai suggerimenti del *Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*, tale aliquota è stata incrementata;
- 20% all'Autorità Regionale dei Trasporti (ART-CAL) come previsto in precedenza, e ciò, tenuto conto dell'incremento dell'aliquota di cui alla lettera c), conduce a un maggiore importo disponibile (+20%) rispetto a quello di cui al *Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*;
- 16% all'Osservatorio, invece del 20%, che tenuto conto dell'incremento dell'aliquota di cui alla lettera c) conduce a allo stesso importo disponibile rispetto a quello di cui al *Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*.

L'articolo 2 è la norma finanziaria conseguente al maggiore onere derivante dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.

Le altre modifiche non comportano incrementi di spesa o riduzioni di entrata, ed anzi in generale nessuna diretta modificazione della situazione finanziaria.

Per come chiarito sopra, per il quadro di riepilogo economico-finanziario si può fare riferimento al documento "DDL 88/2015 - Testo emendato dalla IV Commissione - Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)", nel seguito "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria", ed anzi le modifiche apportate costituiscono l'attuazione delle raccomandazioni in esso contenute.



Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Domenico Pallaria



IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)



Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretariato Generale
Settore Ufficio legislativo

Pagina 1 di 2

Prot.n. 199391/...../SIAR del 21 GIU. 2016.

Al Dipartimento
"Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità"
SEDE
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Parere su schema di disegno di legge regionale: "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)".

Con nota prot. n. 198639 del 21 giugno 2016 il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" ha formulato la richiesta di parere di cui all'oggetto.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame si compone di un unico comma, suddiviso in lettere contraddistinte dalla a) alla p), ciascuna delle quali introduce puntuali modifiche alla legge regionale n. 35/2015.

Le lettere dalla a) alla b) concernono modifiche rese necessarie a seguito dei rilievi mossi, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - dal Ministero Economia e Finanza, e dell'impegno istituzionalmente assunto dalla Regione Calabria, con nota prot. n. 46968 del 15 febbraio 2016 del Presidente della Giunta regionale, di recepire tali rilievi abrogando le norme oggetto dei medesimi.

Le lettere dalla c) alla e) recano disposizioni di natura strettamente finanziaria; la loro funzione è illustrata nella relazione a corredo del disegno di legge, i cui contenuti appaiono condivisibili. In particolare, le lettere d) ed e) modificano alcune delle percentuali di ripartizione delle spese di funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL); tali modifiche si sono rese necessarie atteso che il totale di dette percentuali, nella attuale formulazione della l.r. n. 35/2015 era superiore al 100%.

Riguardo alla lettera f) - che incide sul comma 8 dell'articolo 23 l.r. n.

35/2015 ("la Giunta regionale ... adotta una fascia unitaria") - appare condivisibile l'intento di modificare in termini di possibilità l'adozione di una fascia unitaria di corrispettivo, al fine di conferire adeguata flessibilità alla disposizione attualmente vigente.

Le lettere dalla g) alla p) hanno, infine, la funzione di emendare alcuni errori meramente materiali riscontrati nel testo della l.r. n. 35/2015, per come evidenziato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge in esame.

Si evidenzia, da ultimo, la necessità di inserire nel testo normativo uno specifico articolo che indichi, ove necessario, la copertura finanziaria, ovvero che, nel caso di invarianza di spesa, espliciti che dalla legge in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

* * * * *

Alla luce di quanto sin qui illustrato si ritiene, pertanto, di poter rendere parere favorevole sul disegno di legge di cui all'oggetto, con l'integrazione in precedenza indicata.

Cordialmente,

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SETTORE "UFFICIO LEGISLATIVO"
(*avv. Mariano Calogero*)

